



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott. Francesco Orlandi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 20.10.21 al N. 5834 /2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato il 11.10.21;

DA

R _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____ ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. _____ in _____, viale
_____, come da procura depositata;

attrice opponente

CONTRO

E _____ **S.P.A.** rappresentato e difeso dall'Avv. GASPARIN MATTEO ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in LARGO FUSINELLE, 6/B 36015 SCHIO,
come da procura depositata.

Convenuta opposta

In oggetto: appalto.



La domanda della convenuta opposta è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra R proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2021 (n. 4569/2021 r.g.) ottenuto da E spa per un ammontare di euro 20.483,76 (iva compresa) in conto capitale.

Il credito era indicato nelle fatture n. 120/397 del 06/07/2020 (per euro 8.800,00 iva compresa) n. 120/390 del 15/05/2021 (per euro 11.683,76 iva compresa), che non erano state pagate dopo il versamento di un primo acconto di euro 5.500,00 (fattura n. 120/995 del 16/06/2020).

Si trattava del saldo dei corrispettivi per le prestazioni e le merci fornite da E spa presso l'immobile di proprietà della sig.ra R sito in , Via , con lavori e consegne risalenti al giugno/luglio 2020.

In particolare l'offerta prevedeva la fornitura e posa:

- di un pavimento esterno in gres porcellanato;
- di un pavimento interno in gres porcellanato, relativo alla cucina al piano terra;
- di un pavimento interno vinilico in PVC, relativo alla stanza posta al piano interrato;
- di un caminetto in refrattario;
- di una parete in vetrocemento.

L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, senza negare il rapporto intercorso, né l'ammontare del corrispettivo ingiunto, qualificato il contratto quale appalto, contestava:

a) che le fatture di E sarebbero relative anche prestazioni non eseguite, attesa la mancata posa della pavimentazione interna; la rinuncia del pavimento vinilico in PVC per la stanza posta al piano interrato; la rinuncia alla posa del pavimento interno della cucina;

b) quanto ai lavori e alle forniture eseguiti, l'esistenza di asseriti vizi e difformità imputabili ad E (posa non complanare della pavimentazione esterna; posa antiestetica delle piastrelle; controsigilli dei pozzetti arrugginiti; fori di alloggio dei faretti di illuminazione più grandi del necessario, con sigillatura siliconica antiestetica), elencati nella relazione tecnica del 03/09/2021 commissionata all'ing. .



Ciò, a detta dell'opponente, avrebbe giustificato il mancato pagamento delle due fatture nonché la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di risarcimento del presunto danno subito (quantificato in complessivi 16.783,00 euro).

Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande ed eccezioni formulate dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto anche per intervenuta decadenza dalla garanzia.

Alla data del 10 marzo 2022 si svolgeva la prima udienza di trattazione in modalità cartolare.

All'esito della predetta udienza il G.I rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con decorrenza dal 14.03.2022 (giorno da non computarsi nel termine) e rinviava la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'11 ottobre 2022.

All'udienza del 28.11.2022 il G.I si pronunciava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art 183 cpc fissando per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del 20.4.2023.

Alla predetta udienza venivano escussi i testi ammessi e, all'esito, il G.I si riservava sulle ulteriori richieste formulate dalle parti e, quindi, a scioglimento della predetta riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.07.23.

L'opposizione spiegata dalla sig.ra R va solo parzialmente accolta per le ragioni di seguito enunciate.

La Sig.ra R sostiene di aver regolarmente versato l'acconto rappresentato dalla fattura n. 120/335, che prevedeva "l'esecuzione di pavimenti interni ed esterni presso l'abitazione della stessa sita in

Via ; in particolare, sostiene l'opponente, non si sarebbe provveduto al saldo dell'intero corrispettivo delle fatture azionate in via monitoria poichè la Ditta E spa sarebbe parzialmente venuta meno ai propri obblighi, atteso che, la pavimentazione interna non è stata effettuata, nonostante in entrambe le fatture azionate si faccia espressamente riferimento alla posa sia della pavimentazione interna che esterna.

L'opponente, censura, inoltre, la responsabilità della società appaltatrice a fronte della – in tesi – non corretta esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione relativi al proprio immobile.



In particolare, la Sig.ra R sostiene che, sia la pavimentazione, che le opere inerenti l'installazione dei manufatti integrati (sigilli, faretti di illuminazione) siano stati effettuati non a regola d'arte, atteso che, la posa presentava su gran parte della superficie realizzata un'evidente non complanarità, e che non si era tenuto conto della geometria degli esterni che presentano formati e disposizioni antiestetici.

Inoltre, per quanto riguarda i difetti di posa in opera e fornitura degli elementi integrati nella pavimentazione, contesta l'opponente, i controsigilli dei pozzetti si sono, dopo poco tempo, arrugginiti e sono stati praticati fori di alloggio dei faretti di illuminazione visibilmente più grandi del necessario, circostanza che ha costretto l'Impresa – nel tentativo di ottenere comunque una tenuta idraulica – ad effettuare una sigillatura silconica antiestetica e anche di dubbia funzionalità.

Tanto premesso in punto di fatto, va precisato quanto in appresso.

Al fine di valutare la fondatezza della richiesta di pagamento della somma di € 20.483,76 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, si rende necessario verificare se la società appaltatrice abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni oggetto del contratto in riferimento all'attività commissionata da parte dell'attrice opponente.

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "*inadimplenti non est adimplendum*" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro, avuto riguardo anche alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.

Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (cfr. Cass. Civ., n. 22626 dell'8.11.2016; Cass. Civ., n. 6564 del 2.4.2004).

Al riguardo, infatti, si osserva che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (cfr. Cass. Civ., n. 98 del 4.1.2019), in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, secondo cui il



creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., n. 826 del 20.1.2015).

Nel caso di specie, E spa ha fornito la prova di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

La produzione delle fatture e della contabilità finale redatta dal tecnico dalla stessa incaricato e nel contraddittorio con l'opponente sig.ra R è idonea a dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni per le quali ha maturato il diritto a ricevere il corrispettivo, mentre, al contrario, non è documentato che la sig.ra R nel corso del rapporto intercorso abbia manifestato specifiche doglianze sia in relazione all'interruzione dei lavori sia in relazione alla qualità degli stessi.

Ciò posto, occorre osservare, che sia i corrispettivi concretamente richiesti dalla E spa per la fornitura della pavimentazione interna, che la contabilità finale, posta alla base della fattura a saldo, riportano le forniture ed opere effettivamente eseguite, nonché il solo prezzo di acquisto delle piastrelle in gres porcellanato del pavimento interno della cucina poiché la posa non era stata eseguita.

Tuttavia, il corrispettivo di euro 4.308,48 non può essere legittimamente richiesto non essendo mai avvenuta la predetta consegna.

Invece, correttamente, le fatture azionate non riportano la fornitura e posa del pavimento vinilico in PVC per la stanza al piano interrato. Invero, al di là dell'intestazione riportata in fattura a contare sono le voci e i corrispettivi concretamente richiesti, in base alla contabilità finale.

Ne consegue che non vi sono prestazioni computate in eccesso al di fuori di quelle relative alle menzionate piastrelle in gres porcellanato per le quali nessun corrispettivo deve essere corrisposto dall'attrice opponente.

Ciò detto, per quanto riguarda i vizi lamentati dall'attrice, occorre rappresentare che, questi sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., atteso che, non si tratta di problematiche che attengono al profilo essenziale o strutturale dell'immobile e nemmeno fanno scemare la solidità e stabilità della costruzione.



Si tratta, in buona sostanza, di vizi non idonei a compromettere grandemente l'utilizzazione od il godimento dell'opera (cfr. Tribunale Monza sez. II, 29/03/2022, n.707: *“Con riferimento alle garanzie previste in caso di vizi riscontrati nell'opera oggetto dell'appalto, mentre la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. trova la sua causa nell'obbligo dell'appaltatore di eliminare i vizi ed i difetti che alterano l'opera senza minacciare la stabilità o incidere sulla solidità della costruzione, la particolare garanzia ex art.1669 c.c., cui è tenuto chiunque intraprenda la costruzione di edifici o di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, ricorre quando i vizi ed i difetti siano talmente gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera e influiscano sulla sua durata e solidità, compromettendone la conservazione. Quindi le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. disciplinano essenzialmente le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influenzando sulla sua solidità, efficienza e durata”*).

Ne discende l'applicabilità al caso di specie dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., dovendosi precisare che, in ragione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, sollevata la relativa eccezione da parte di E spetta dunque alla sig.ra R la prova della sua infondatezza (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. II, 25/06/2012, n.10579: *“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denuncia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori)”*; Corte appello Genova sez. I, 03/08/2020, n.764 (*“A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'appaltatore, è onere di parte committente dare prova della tempestiva denuncia dei vizi, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova, anche perchè la denuncia costituisce una condizione dell'azione; infatti allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”*)).

Nel caso di specie detta prova è mancata.



L'attrice allega agli atti la relazione tecnica a firma dell'Ing. _____ datata 03.09.2021 nella quale si dà atto dell'esistenza dei vizi e difetti nell'immobile citato; tuttavia, i vizi riscontrati, per come emerso anche dalla citata Consulenza di parte, la quale ha riscontrato la posa non complanare della pavimentazione esterna, posa antiestetica delle piastrelle, controsigilli dei pozzetti arrugginiti, fori di alloggio dei faretti di illuminazione più grandi del necessario con sigillatura siliconica antiestetica, proprio per la natura e tipologia non potevano definirsi occulti, ma facilmente riscontrabili all'esito dei lavori effettuati.

Sul punto, occorre precisare che, per i vizi conosciuti o conoscibili dal committente (vizi palesi), ma da questi non denunciati al momento dell'accettazione non ricorrerà la garanzia dell'appaltatore, il quale ben potrà chiedere il pagamento del prezzo concordato.

A conferma della accettazione dei lavori così come effettuati, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emerso che il sig. M _____, nella sua qualità di responsabile di filiale per la società E _____, nell'ottobre 2020 ha effettuato un sopralluogo sui luoghi di causa affermando testualmente *“posso dire che il doc. 12 rappresenta l'offerta iniziale che era stata svolta e questa presenta delle correzioni fatte da me a penna in base al materiale realmente utilizzato, come mi dicevano gli operai impiegati nel cantiere; ho provveduto quindi a stilare la contabilità finale rappresentata dal doc. 1 del monitoraggio e questa ho portato quando mi sono recato dalla sig.ra R _____ per fare il sopralluogo nell'ottobre 2020; in tale occasione ho verificato la corrispondenza delle voci di cui al doc. 1; in occasione del sopralluogo non vi è stata alcuna contestazione da parte della R _____”*.

Dall'istruttoria svolta non risulta che la R _____ abbia espresso riserve all'opera di cui ha ricevuto la consegna. Nel caso concreto, la denuncia dei vizi risulta documentalmente agli atti di causa essere stata inviata dall'attrice alla convenuta a mezzo pec solo in data 02.07.2021 a seguito della Diffida della E _____.

Prima di tale momento non vi è traccia di alcuna denuncia.

La eccezione di decadenza è allora fondata e la domanda di risarcimento del danno va respinta. Tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti.



P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) -Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente e revoca il decreto ingiuntivo n. 1751/2021;
- 2) condanna R al pagamento in favore dell'opposta E s.p.a. €16.175,28, oltre interessi come in parte motiva;
- 3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente;
- 4) Compensa per un quarto le spese del presente giudizio che vengono liquidate per la totalità 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna R a rimborsare a E s.p.a. tali spese.

**Il Giudice
dott. Francesco Orlandi**

